Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Ordinanza, Tribunale di Busto Arsizio, Giudice Marco Lualdi, del 12.2.2026

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE ESECUZIONI MOBILIARI

Nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. xxxx/2025 promossa da:
CREDITRICE SRL

CREDITORE PROCEDENTE

contro

DEBITORE

DEBITORE

Il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase di trattazione cartolare del procedimento,

Viste le note scritte depositate dal creditore procedente con le quali chiede l'assegnazione delle somme di cui alle dichiarazioni dei terzi pignorati e la liquidazione delle spese come da nota depositata,

Preso atto della dichiarazione negativa resa dal terzo pignorato **BANCA** in data 4.9.2025, dichiarazione espressamente qualificata come NEGATIVA pur dandosi atto della presenza di un conto corrente "a garanzia"intestato al debitore **DEBITORE** con saldo attivo pari ad euro 9.973,17.

Rilevato che il creditore procedente all'udienza in data 25.11.2025 ha contestato la dichiarazione del terzo BANCAai sensi ed agli effetti dell'art. 549 c.p.c. chiedendo formalmente procedersi all'accertamento dell'obbligo del terzo,

Considerato che il giudice ha disposto un rinvio del procedimento al fine di espletare la necessaria istruttoria, concedendo termine al debitore ed al terzo pignorato per il deposito di eventuali memorie,

Rilevato che all'esito della notifica del provvedimento al debitore ed al terzo pignorato questi ultimi, pur a fronte di notifiche ritualmente perfezionatesi, non si costituivano nel procedimento e non depositavano alcuna memoria.

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Il terzo pignorato **BANCA** ha qualificato la propria dichiarazione come "NEGATIVA" rappresentando di fatto l'indisponibilità della somma ai fini della successiva assegnazione sui seguenti presupposti:
• il conto corrente intestato al debitore esecutato **DEBITORE** nr. xxxx presentava un saldo attivo di euro. 8.858,94;
• il saldo del conto corrente in oggetto era peraltro costituito "a garanzia" con Pegno n. xxxxx sottoscritto in data 11.2.2020;
• il pegno era rilasciato a garanzia delle obbligazioni contratte dal **DEBITORE** nella sua qualità di titolare della Ditta Individuale **DITTA di DEBITORE** ed in particolare "CREDITI DI FIRMA DISCIPLINATI DA LEGGI E REGOLAMENTI DI EUR. 10.000 CON VALIDITA' A REVOCA"
• le linee di credito garantite risultavano ancora in essere tra le parti **BANCA** e **DEBITORE**.
Dovendosi ritenere pacifica e non contestata l'opponibilità del pegno rispetto al successivo pignoramento su cui si fonda la presente procedura, la questione investe la natura NEGATIVA della dichiarazione resa dalla banca e conseguentemente la possibilità – o meno – di disporre l'assegnazione seppure "condizionata" delle somme presenti sul conto corrente così come richiesto nella memoria del creditore **CREDITRICE SRL**

Occorre preliminarmente rilevare come il creditore **CREDITRICE SRL** non abbia mai contestato l'effettiva costituzione del pegno, la sua validità, la data certa anteriore alla notifica del pignoramento e la conseguente opponibilità del pegno allo stesso creditore procedente, formulando esclusivamente

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

istanza affinchè il GE disponesse " … l'assegnazione delle somme giacenti sul conto corrente del debitore esecutato, nei limiti di cui in motivazione e subordinatamente all'estinzione del credito garantito ovvero nei limiti del residuo disponibile. In subordine, disporre assegnazione condizionata al venir meno del vincolo pignoratizio."

Orbene, non appare dubitale che nel caso di specie si verta in una ipotesi di "pegno irregolare " ai sensi dell'art. 1851 c.c., pegno irregolare costituito sulla somma di denaro di euro 10.000,00 che risultava in deposito sul C/C xxxx intestato a **DEBITORE** al momento concessione del diritto reale di garanzia.

La clausola 5.3.del documento allegato "PEGNO" prevede letteralmente "*In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la Banca …. ha diritto di utilizzare il saldo per capitale ed interessi, dei rapporti di conto corrente costituiti in pegno ad estinzione e decurtazione delle obbligazioni garantite*".

Ora, nella regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra il debitore **DEBITORE** e la banca pignoratizia, non vi è dubbio alcuno che al momento dell'eventuale inadempimento da parte del **DEBITORE** delle obbligazioni garantite e/o comunque al momento della definitiva risoluzione del rapporto sottostante, la banca avrà facoltà di trattenere solo ed esclusivamente le somme destinate all'estinzione delle obbligazioni garantite, con conseguente obbligo dello stesso istituto di restituire al **DEBITORE** dell'eventuale somma residua.

Il pegno irregolare, che facoltizza la banca a porre in essere tale operazione, deve ritenersi certamente opponibile al pignoramento successivamente notificato da parte di **CREDITRICE S.r.l**.

L'oggetto della presente controversia investe peraltro la facoltà o meno del creditore **CREDITRICE SRL** di sottoporre a vincolo la somma attualmente in deposito presso **BANCA** seppure - ovviamente – "subordinatamente all'estinzione del credito garantito ovvero nei limiti del residuo disponibile."

La tesi di parte **CREDITRICE SRL** merita di essere accolta.

A seguito del pegno irregolare la somma in deposito diviene di proprietà della banca determinando il trasferimento in proprietà al creditore delle somme gravate dalla garanzia.

Se è pur vero che il trasferimento delle somme preclude la possibilità della loro assegnazione diretta al creditore pignorante, l'assegnazione al creditore procedente del credito vantato dal **DEBITORE** nei confronti dell'istituto di credito, seppure nei limiti "residuali ed eventuali " così come prospettati dal creditore **CREDITRICE SRL**, può essere disposta dal GE sulla scorta della giurisprudenza pure richiamata dalla difesa di **CREDITRICE SRL** – e condivisa da questo giudice - che riconosce la possibilità di sottoporre ad espropriazione anche crediti cd. "futuri e/o condizionati".

I presupposti e le caratteristiche dei crediti "futuri e/o condizionati ", che la Suprema Corte ha identificato quale posizione attiva dell'esecutato suscettibile di assegnazione devono peraltro rispondere alle caratteristiche tratteggiate dalla giurisprudenza della stessa Corte; i crediti devono essere identificati "… in ragione della loro attitudine a svolgere funzione satisfattiva…" (Cosi' Cass. 28.6.1994 n. 6206), devono costituire una "posizione giuridica dell'esecutato … suscettibile di una capacità satisfattiva futura … concretamente prospettabile nel momento della assegnazione." (cosi' Cass. 15.3.2004 n. 5235), ed ancora "finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente " (cosi' Cass. 27.10.2022 n. 31884).

Nel caso di specie la somma, pur sottoposta a vincolo, deve ritenersi esistente, identificabile, idonea svolgere una funzione satisfattiva, circostanziata nei suoi elementi oggettivi e soggettivi ed ancorata ad un rapporto ben identificato - appunto la costituzione del pegno - pur non potendosi porre a carico del terzo alcuna attività positiva finalizzata a rendere possibile il sorgere del credito restitutorio.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

L'obbligo della banca di restituire al debitore pignorato una parte delle somme ora nella titolarità del medesimo istituto bancario, all'esito dell'eventuale escussione della garanzia e limitatamente alle somme eventualmente residue, costituisce pertanto una posizione attiva del debitore pur se eventuale e riconducibile ad un evento che non si è ancora verificato e che non è certo che si verificherà (Cosi. Cass. 27.10.2022 n. 31884), posizione attiva che ne consente l'identificazione nei suoi estremi soggettivi ed oggettivi.

Visto gli artt. 549, 492 bis e ss c.p.c.

IL GE

letti gli atti ed i documenti della procedura;
ritenuta la regolarità delle notifiche degli atti e la tempestività degli adempimenti di cui all'art. 543 5° co cpc;
preso atto, altresì, della dichiarazione resa dal terzo pignorato INPS, da cui risulta che la pensione percepita dal debitore esecutato è gravata da precedenti pignoramenti;
rilevato che il credito vantato dal creditore procedente non ha natura né alimentare né tributaria; rilevato che il credito azionato dal creditore procedente ed il credito oggetto dei precedenti pignoramenti hanno natura omogenea, come risultante dalla dichiarazione del terzo prodotta; ritenuto pertanto che, ferma l'impignorabilità della pensione per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale (misura da calcolarsi sulla base della normativa vigente alla data di notificazione del pignoramento e da adeguarsi ai successivi aggiornamenti), l'eccedenza possa essere pignorata nella misura di 1/5 ai sensi dell'art. 545 comma VI c.p.c. a far tempo dall'estinzione del precedente pignoramento; rilevato che non vi sono creditori intervenuti;
preso atto della richiesta di assegnazione formulata dal creditore procedente;
vista l'istanza di liquidazione dei compensi svolta dall'UNEP ex art. 122 DPR 1229/1959 come modificato dalla L.162/2014 e dal d.l. 83/15 convertito nella L. 132/2015;
considerato che la liquidazione delle spese legali da parte del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 95 c.p.c. costituisce un accertamento meramente strumentale alla distribuzione del ricavato (cfr. Cass. n. 24571/2018);
ritenuto dunque, con riferimento all'esecuzione presso terzi, che l'assegnazione in favore del singolo creditore costituisca non solo il presupposto, ma anche il parametro della liquidazione delle spese legali, dovendo cioè aversi riguardo non già al credito azionato in via esecutiva, ma alla somma assegnata a ciascun creditore in pagamento del capitale, degli interessi e/o delle spese di procedura;

LIQUIDA

l'importo complessivo di euro. 1.403,00, escluso il compenso autonomo per la fase 492 bis c.p.c. in quanto non spettante per compensi professionali della presente procedura oltre 15% per spese generali ex D.M. 55/2014 ed oltre al 4% c.p.a. ed al 22% iva ed anticipazioni per €. 172,71;

LIQUIDA

a favore dell'Ufficiale giudiziario l'importo di €. 243,76 per compensi; visti gli artt. 545 comma VII e 553 c.p.c.

ASSEGNA

a far tempo dall'estinzione del credito di cui al precedente pignoramento, la somma pari ad 1/5 della pensione netta mensile e degli emolumenti equivalenti (es. tredicesima, etc.), detratta la quota impignorabile corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, erogata a **DEBITORE**:

- all'UNEP sino al soddisfacimento del credito di €. 243,76 privilegiato ex art. 2755 c.c., con accredito sul conto corrente intestato a UNEP DI BUSTO ARSIZIO, ITXXXXXXXXXXXXX;
- al creditore procedente **CREDITRICE SRL** sino alla concorrenza della somma di €. 8.125,31 precisata come da nota del 19.11.2025, spese e compensi della fase esecutiva come sopra liquidati inclusi, ed alla eventuale tassazione della presente ordinanza se dovuta

ASSEGNA

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

il credito vantato da **DEBITORE** nei confronti di **BANCA** delle somme sottoposte a vincolo e che dovessero residuare disponibili a seguito della mancata escussione e/o della escussione solo parziale del pegno

- al creditore procedente **CREDITRICE SRL** sino alla concorrenza della somma di €.8.125,31 precisata come da nota del 19.11.2025, spese e compensi della fase esecutiva come sopra liquidati inclusi, ed alla eventuale tassazione della presente ordinanza se dovuta

ORDINA

al terzo pignorato INPS di corrispondere la somma assegnata all' UNEP alle coordinate sopra indicate e al creditore procedente alle coordinate bancarie che lo stesso creditore sarà tenuto a comunicare ed al terzo pignorato Banco BPM, a verificarsi delle condizioni indicate, di corrispondere le somme al creditore con le medesime modalità.

DISPONE l'archiviazione del procedimento.

MANDA la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e per la notificazione all'esecutato ai sensi dell'art. 492 c.p.c..

MANDA al creditore procedente per la comunicazione del presente provvedimento ai terzi pignorati che hanno reso dichiarazione negativa.

Busto Arsizio 12/02/2026.

Il Giudice
Dott. Marco Lualdi

Ex Parte

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376